

Allegato 1. AVVISO

**AVVISO DI SELEZIONE PER N. 1 BORSA DI RICERCA
PER LAUREATI NELLA CLASSE LM- 41 - MEDICINA E CHIRURGIA
E SPECIALIZZAZIONE IN REUMATOLOGIA**

**PNRR – NEXT GENERATION EU: MISSIONE 4 COMPONENTE 2 (M4C2) – INVESTIMENTO 1.5. ECOSISTEMI
INNOVAZIONE ACRONIMO_PROGETTO THE - CUP B63C22000680007 - SPOKE 7**

**ARGOMENTO: “RUOLO DELLA SEGNALEZIONE WNT NELLA DEGENERAZIONE CARTILAGINEA:
CORRELAZIONI CLINICHE, SIEROLOGICHE E D’IMAGING NELL’OSTEOARTROSI”**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE
TUTOR prof. Bruno Frediani**

Art. 1 – Attività, obiettivi, durata e importo della borsa

1. L'Università degli Studi di Siena intende conferire n. 1 borsa di ricerca per laureati in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) ed in possesso della specializzazione in Reumatologia.
2. L'argomento dell'attività di ricerca è il seguente: “Ruolo della segnalazione WNT nella degenerazione cartilaginea: correlazioni cliniche, sierologiche e d’imaging nell’osteoartrosi”, da svolgere presso il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche, sotto la responsabilità scientifica del prof. Bruno Frediani (Tutor).
3. L'obiettivo primario è valutare i livelli sierici di Dkk-1, Wnt3a, Wnt5a e sclerostina nei pazienti affetti da OA e correlarli con il grado di degenerazione articolare e i sintomi clinici (dolore, rigidità e limitazione funzionale) valutati tramite indici standardizzati come il WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index).
4. L'attività del borsista riguarderà la raccolta dati, l'analisi statistica e la redazione di almeno un lavoro scientifico a conclusione di tale progetto.
5. L'importo della borsa è di 14.000,00= euro per la durata di 6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabile, secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del Regolamento delle Borse di studio e di ricerca.

Art. 2 – Destinatari e incompatibilità

1. Possono partecipare alla selezione cittadini comunitari o extracomunitari in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, del titolo di cui all'art.1.
2. I motivi di sospensione, decadenza, rinuncia e i casi di incompatibilità sono definiti dagli artt. 11 e 12 del Regolamento delle Borse di studio e di ricerca.

Art. 3 – Presentazione delle domande

1. I candidati devono far pervenire **entro il 27 marzo 2025**:
 - a) domanda di partecipazione (All. A);
 - b) curriculum vitae debitamente firmato in formato europeo;
 - c) abstract della tesi di laurea;
 - d) autocertificazione del titolo conseguito con data, elenco degli esami superati e relative votazioni;
 - e) copia di un valido documento di identità o del passaporto nel caso di candidati stranieri;
 - f) qualsiasi altro documento ritenuto utile ai fini del concorso. Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere elencati nel modulo di domanda.
2. I candidati con titolo accademico estero devono allegare:
 - a) certificato del titolo con elenco di esami e votazioni – “*Transcript*” – in italiano o in inglese, oppure tradotto in italiano o in inglese e copia di ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione dell'ammissibilità del titolo.

3. Le domande devono essere inviate entro data e ora di scadenza dell'avviso, in formato PDF, esclusivamente in una di queste due modalità:
 - a) via email a domanda.borsa@unisi.it
 - b) via PEC a rettore@pec.unisipec.it
4. Per le domande inviate tramite PEC fa fede la data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore PEC, per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di questa università che le riceve.
5. L'Ateneo declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. È cura del candidato verificare la regolare ricezione della domanda contattando l'Ufficio borse, incentivi allo studio e tutorato, via email o allo 0577-235217/5245/5246.
6. I candidati con titolo accademico estero sono ammessi alla selezione con riserva e possono essere esclusi dalla borsa se, a seguito di verifica da parte della Commissione esaminatrice, risulti che il titolo non è conforme ai requisiti richiesti dall'avviso.
7. Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche e integrazioni e della legge 8 ottobre 2010, n.170, è possibile richiedere gli ausili necessari allo svolgimento del colloquio, contattando il Settore disabilità e DSA dell'Ateneo: tel. 0577 235412 - disabilita@unisi.it - servizidsa@unisi.it.

Art. 4 – Commissione esaminatrice e modalità di selezione

1. La Commissione esaminatrice è nominata con apposito provvedimento ed è composta da almeno tre membri più uno supplente; può far parte della Commissione anche un delegato rappresentante dell'ente erogatore dei fondi.
2. La Commissione procede alla selezione dei candidati sulla base dei titoli posseduti e del curriculum; la Commissione può prevedere che la valutazione dei titoli e del curriculum sia integrata da un eventuale colloquio.
3. In caso di colloquio l'attribuzione del punteggio ai titoli e al curriculum può essere fatta anche successivamente alla prova stessa.
4. La data dell'eventuale colloquio viene comunicata ai candidati dalla struttura proponente la borsa tramite posta elettronica; la comunicazione viene inviata almeno sette giorni prima del giorno previsto.
5. Il colloquio è pubblico e può essere svolto anche via telematica.
6. I candidati devono presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
7. La Commissione esaminatrice dispone al massimo di n.100 punti da distribuire fra la valutazione dei titoli e l'eventuale colloquio.
8. A parità di punteggio prevale il candidato con minore età anagrafica.

Art. 5 – Graduatoria e conferimento della borsa

1. Le procedure di selezione si svolgono secondo quanto definito all'art.8 del Regolamento delle Borse di studio e di ricerca; la Commissione formula la graduatoria di merito che viene approvata con apposito provvedimento di Ateneo e pubblicata sulle pagine web dell'ufficio borse e incentivi allo studio www.unisi.it/borse e nell'albo on line di Ateneo.
2. I candidati possono verificare l'esito della selezione al link: www.unisi.it/didattica/borse-e-incentivi-allo-studio/borse; il vincitore è contattato dall'Ufficio borse e incentivi allo studio per l'accettazione formale della borsa e l'avvio dell'attività, secondo quanto definito dall'art.9 del Regolamento delle Borse di studio e di ricerca.
3. L'ufficio borse e incentivi allo studio cura le procedure amministrative per l'attivazione della borsa, i relativi adempimenti e gli eventuali scorrimenti di graduatoria, secondo l'art.8 del Regolamento delle Borse di studio e di ricerca.
4. Nel caso in cui il vincitore sia un cittadino extra comunitario, il conferimento della borsa è subordinato all'assolvimento delle norme vigenti in materia migratoria in tema di ingresso e soggiorno sul territorio italiano.

Art. 6 – Pagamento della borsa

1. Il pagamento della borsa è effettuato in maniera sistematica in rate mensili posticipate.
2. Almeno 20 (venti) giorni prima della naturale scadenza della borsa, il borsista è tenuto a inviare via email all'Ufficio borse, incentivi allo studio e tutorato la relazione finale sull'attività progettuale svolta e sui risultati raggiunti. La relazione dovrà essere firmata dal borsista e dal Tutor.

Art. 7 – Diritti e doveri del borsista

1. Secondo l'art.10 del Regolamento delle Borse di studio e di ricerca, il borsista ha diritto di accedere alla struttura di Ateneo cui è assegnato e di usufruire di tutti i servizi disponibili, secondo i regolamenti vigenti nella struttura.
2. Il borsista ha l'obbligo di:
 - a) assicurare l'inizio dello svolgimento e la frequenza delle attività secondo modalità concordate con il tutor;
 - b) rispettare il Codice etico e le disposizioni della normativa di Ateneo.
 - c) produrre idonea reportistica (laddove richiesto anche in lingua inglese) attestante lo svolgimento dell'attività di ricerca, sia da un punto di vista scientifico che rendicontativo secondo le tempistiche comunicate dall'Ufficio borse, incentivi allo studio e tutorato e dalla Divisione ricerca.
3. La titolarità dei risultati conseguiti, ferma restando la normativa sul diritto d'autore, resta in capo all'Università o viene gestita in conformità con la convenzione siglata con il soggetto finanziatore, comunque nel rispetto dei regolamenti dell'Ateneo.

Art. 8 – Copertura assicurativa e disposizioni fiscali

1. L'Università degli Studi di Siena provvede alla copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività da svolgere.
2. La borsa di ricerca si avvale dell'esenzione prevista dall'art. 4 comma 3 L. 210/1998, così come chiarito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22/11/2010.
3. Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata durante il godimento della borsa, il beneficiario ne è tempestivamente informato.

Art. 9 – Trattamento e tutela dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Università di Siena esclusivamente per fini istituzionali e, nello specifico, per le finalità di gestione del presente bando; nel massimo rispetto dei principi sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e, in generale, di quanto definito dal Regolamento UE e dal d.lgs. 196/2013 Codice privacy.
2. Il Titolare del trattamento dati è l'Università di Siena, rappresentata legalmente dal Rettore prof. Roberto Di Pietra (e-mail: rettore@unisi.it; PEC: rettore@pec.unisipec.it). In base al Regolamento dell'Università di Siena sul trattamento dei dati personali (D.R. n. Rep. 56/2022 prot. n. 14879 del 13/01/2022), la Designata al trattamento è la Responsabile della Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service (e-mail: borse.premi@unisi.it);
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'instaurazione del rapporto necessario per l'attribuzione della borsa, per cui l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dar seguito all'attribuzione della stessa.
4. In qualità di "Interessato al trattamento" il borsista potrà esercitare nei confronti dell'Università di Siena tutti i diritti previsti dall'articolo 15 e ss. del Regolamento europeo rivolgendosi alla Designata al trattamento o al Titolare del trattamento. Ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento UE. In Italia la funzione di autorità di controllo è esercitata dal Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it);
5. L'informativa di dettaglio sul trattamento dei dati può essere acquisita alla pagina: www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
GOVERNITALL'ITALIA



UNIVERSITÀ
DI SIENA 1240

Art. 10 – Norma finale

1. La titolarità della borsa di ricerca non costituisce rapporto di lavoro, non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici ai fini di carriera o per l'accesso ai ruoli del personale universitario, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
2. Il responsabile del procedimento è individuato nel/nella responsabile dell'Ufficio borse e incentivi allo studio (anna.majuri@unisi.it).
3. Per quanto non previsto dal presente avviso, si applica il Regolamento delle Borse di studio e di ricerca dell'Università degli Studi di Siena e si fa riferimento alle norme vigenti in materia di borse di ricerca.

Allegati:

A) Modulo di domanda